

4169/16



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE**

Composta dai Magistrati:

FRANCESCO IPPOLITO

CARLO CITTERIO

PIERLUIGI DI STEFANO

MASSIMO RICCIARELLI

GAETANO DE AMICIS

ha pronunciato la seguente

- Presidente

- Consigliere UDIENZA PUBBLICA
DEL 18/11/2015

- Rel. Consigliere SENTENZA N. 1563

- Consigliere

- Consigliere REGISTRO GENERALE
N. 23990/2015

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

N. IL

. N.

avverso la sentenza n.

CORTE APPELLO di BOLOGNA, del

visti gli atti, la sentenza e il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/11/2015 la relazione fatta dal Consigliere

PIERLUIGI DI STEFANO

Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PAOLO CANEVELLI che ha

chiesto il rigetto del ricorso

Uditi gli avv. MARTINI PIERO IPPOLITI per Pacchioli e avv. ALESSANDRO SARTI

per che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di Bologna, con sentenza del 21 novembre 2014, ha confermato in punto di responsabilità la condanna in giudizio abbreviato di

e per reati di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990, escludendo per il primo l'aggravante di cui all'art. 80 l. cit. e rideterminando la pena per il secondo.

Entrambi propongono ricorso.

2.

2.1. con il primo motivo osserva che, non essendovi stati specifici argomenti nella sentenza del primo giudice sul capo 14 delle imputazioni, va ritenuto che per lo stesso vi sia stato, di fatto, assoluzione. Su questo presupposto deduce la violazione di legge

per aver i giudici di merito utilizzato fatti per i quali era intervenuta assoluzione per negare la configurabilità della fattispecie dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990 e per la determinazione della pena. Con il secondo motivo svolge argomenti in tema di carenza e illogicità della motivazione quanto al capo 28. Con il terzo motivo deduce carenza ed illogicità della motivazione contestando la valutazione delle intercettazioni. Con il quarto motivo rileva la erroneità di una lettura unitaria delle varie condotte per desumerne la gravità dei fatti ed escludere la ricorrenza del reato di cui all'art. 73, comma 5 l. cit..

3. :

3.1 Con il primo motivo deduce il vizio di motivazione per aver la sentenza omissa di motivare sulle ragioni indicate dalla difesa per dimostrare la inattendibilità della chiamata in correità di . Con il secondo motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge per non essere stata accolta la sua richiesta di audizione del chiamante in correità in contraddittorio. Con il terzo motivo svolge argomenti per dimostrare la inidoneità dei riscontri di attendibilità utilizzati in sentenza. Con il quarto motivo deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge per la carenza di motivazione sullo svolgimento di attività di spaccio. Con il quinto motivo deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione per la esclusione dell'ipotesi di lieve entità dell'art. 73., comma 5, l. cit.. Con il sesto motivo deduce la inadeguata specificazione del calcolo della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Entrambi i ricorsi sono fondati limitatamente alla doglianza in tema di qualificazione giuridica della condotta. In un contesto nel quale era ragionevole la richiesta di valutare la ricorrenza della meno grave ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/1990 per la entità dei traffici di droga, trattandosi di vendita di piccole quantità al dettaglio, la Corte di appello ha risposto con i seguenti argomenti per confermare la ricorrenza della più grave figura di reato di cui al comma 1 del medesimo articolo:

Per «L'ampiezza del traffico di droghe praticato, rivolto seppur indirettamente a minori, la persistenza in attività illecite anche trovandosi sottoposto a misura cautelare inducono a escludere l'ipotesi del quinto comma d.p.r. 309.90».

Per : «Non si tratta di fatti sussumibili nell'ipotesi lieve sia per la consistenza e la persistenza di traffici di sostanze altamente pericolose, sia perché queste sono state destinate a minori».

Nell'uno e nell'altro caso si tratta di affermazioni del tutto generiche, basate su una apparente evidenza che, in realtà, non vi è - si è anzi detto come emergano, a

prima vista, le condizioni del piccolo spaccio - e, peraltro, vi sono chiari riferimenti a modalità soggettive che non sono certo elementi in grado di distinguere l'uno o l'altro reato. La motivazione, quindi, è del tutto inesistente e, comunque, gli apparenti parametri utilizzati per distinguere l'una dall'altra ipotesi appaiono anche indicativi di una erronea interpretazione del reato di cui all'art. 73, comma 5, l. cit.. Si impone quindi un nuovo giudizio sulla qualificazione giuridica alla luce della giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che «In tema di reati concernenti gli stupefacenti, la fattispecie autonoma di cui al comma quinto dell'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990 è configurabile nelle ipotesi di cosiddetto piccolo spaccio, che si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei suoi eventuali complici, con una ridotta circolazione di merce e di denaro nonché di guadagni limitati e che ricomprende anche la detenzione di una provvista per la vendita che, comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipologia della sostanza stupefacente - a dosi conteggiate a "decine". (Sez. 6, n. 15642 del 27/01/2015 - dep. 15/04/2015, Driouech, Rv. 263068)».

Tutti i restanti motivi devono essere rigettati.

Per quanto riguarda il primo motivo del _____, il fatto che vi sia stata una eventuale omissione di motivazione su una delle contestazioni per le quali vi è stata condanna ha l'unico significato della carenza di motivazione sul punto e non, come afferma la parte, di assoluzione implicita.

Il secondo ed il terzo motivo non sono ammissibili in questa sede in quanto chiedono valutazioni del materiale probatorio. Il quarto motivo è assorbito da quanto detto in tema di qualificazione giuridica del fatto.

I primi quattro motivi di _____ sono inammissibili per essere non consentiti in sede di legittimità; difatti richiedono espressamente un nuovo apprezzamento del materiale probatorio per giungere a conclusioni diverse rispetto ai giudici di merito, attività preclusa al giudice di legittimità. Il sesto motivo riguarda valutazioni che verranno comunque ripetute dal giudice di rinvio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità dell'art. 73 comma 5 d.p.r. 309/1990 e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Bologna per nuovo giudizio sul punto. Rigetta nel resto i ricorsi.

Roma così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2015

Il Consigliere estensore

Pierluigi Di Stefano

Il Presidente

Francesco Ippolito

